



AUTHORITY  
PARI OPPORTUNITÀ  
SAN MARINO



337-1006218

[authority.pariopportunita@istituzioni.sm](mailto:authority.pariopportunita@istituzioni.sm)

## RELAZIONE ANNUALE 2017

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34 della legge 20 giugno 2008 n. 97 "prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere l'Authority Pari Opportunità, si prega di trasmettere i dati raccolti relativi al periodo novembre 2016 novembre 2017.

Si ritiene doveroso premettere che la scrivente Authority Pari Opportunità è stata rinnovata in tutti i suoi componenti, con delibera del Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 luglio 2017. La presa in carico della funzione è stata assunta alla fine di agosto di quest'anno, dopo l'adempimento di tutte le formalità prevista dalla legge.

La precedente Authority aveva già raccolto i dati fino al 30 giugno 2017 e quindi i dati allegati alla presente relazione e che oggi vengono presentati sono ad integrazione di quelli raccolti dalla precedente Authority.

Si vuole quindi in premessa ringraziare Silvia Micheloni, Maria Domenica Michelotti e Monia Gattei per il lavoro svolto fino ad oggi, per la fattiva collaborazione mostrata in questi primi mesi ed il supporto fornito alla nuova Authority per acquisire tutte le informazioni necessarie per svolgere al meglio tutte le funzioni cui è preposta.

Da ciò si evince che nella presente relazione non potranno leggersi riferimenti sull'attività svolta, ma spunti di carattere programmatico per la prosecuzione del lavoro, nel solco già intrapreso.

## CONTESTO NORMATIVO

Questa Authority sostiene, in accordo e continuità con l'Authority precedente, la necessità di attribuire formalmente e sostanzialmente all'Authority il ruolo di organismo di vigilanza (ai sensi della legge n.97/2008) ed auspica che le venga attribuita capacità amministrativa ed organizzativa come prevede la Convenzione di Istanbul. Ad oggi i compiti attribuiti all'Authority (articoli 4 e 5 nelle n.57/2016) non sono sostenuti da mezzi adeguati (neppure finanziari) in grado di rendere effettiva la capacità amministrativa ed organizzativa.

Ad oggi il decreto delegato necessario a garantire piena autonomia all'Authority non è stato emanato e quindi tale organismo è impossibilitato a stipulare i protocolli volti all'organizzazione ed al coordinamento delle misure di assistenza garantite per le



vittime di violenza (previsti dall'art.4 della legge n.57/2016). Come conseguenza di ciò lo Stato di San Marino si pone inadempiente rispetto alla Convenzione di Istanbul e ciò ha precise conseguenze economiche. L'Art.8 della legge 57/2016 prevede infatti che le vittime abbiano facoltà di ottenere un risarcimento a seguito di eventuali danni derivati dalla mancata adozione, da parte delle autorità statali, delle misure di prevenzione o protezione.

L'art.29 della legge n.160/2015 prevede che gli introiti relativi a risarcimenti in favore dell'Authority per le pari opportunità affluiscono ad un apposito capitolo in entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento dell'attività dell'Authority. Con la legge n. 57/2016 tale normativa è stata potenziata: infatti l'art.5 al suo primo comma prevede che *“Nel bilancio dello Stato, tra i capitoli di spesa di pertinenza del dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, è istituito un Fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime in dotazione all'Authority per le pari opportunità”* che è quindi fondo ben diverso ed ulteriore e con finalità specifiche rispetto a quello indicato dall'art.7 del Decreto Delegato n. 60/2012 utilizzato per le attività dell'Authority previste dalla legge per supportare la formazione degli operatori della Rete.

Si vuole evidenziare inoltre che la modifica normativa apportata dall'art.12 della legge 57/2016 (maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza domestica), così come precedentemente modificato dall'art. 15 della legge n.97/2008, ha eliminato, nell'ampliare la fattispecie anche a chi commetta maltrattamenti nei confronti di una persona che era legata da una relazione affettiva, anche non implicante la coabitazione, il riferimento ai maltrattamenti subiti da una persona sottoposta all'autorità o all'affidamento, nonché la previsione se il fatto è commesso in danno di una persona minore di anni quattordici.

La modifica legislativa del 2008 consentiva quindi di sanzionare anche i maltrattamenti nei confronti dei figli maggiorenni dei conviventi e dei genitori da parte dei figli. Si invita pertanto il legislatore ad apportare quanto prima le modifiche opportune ad integrare armonicamente la norma attuale con il precedente dispositivo.

In relazione alle particolarità connesse alla legislazione sammarinese in materia di residenze, è necessario un adeguamento di tale normativa al capo VII della Convenzione di Istanbul in materia di migrazione ed asilo in quanto evidenti le consistenti difformità. La disposizione richiamata precedentemente nonché la previsione dell'art.4 della legge n.97/2008 che consente un rinnovo del permesso di soggiorno in caso di procedimento penale, non rispondono alle richieste previsioni normative di



adeguamento sancite dalla Convenzione agli articoli 59 “Status di residente” art. 60 “Richieste di asilo basate sul genere” art. 61 “Diritto di non respingimento”.

## **ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'AUTHORITY PER LE PARI OPPORTUNITA'**

L'Authority di recente nomina proseguirà nella direzione dell'Authority precedente nelle seguenti direzioni (in ottemperanza alle leggi n.97/2008 e D.D. n.60/2012)

- a) Sostegno all'attività della rete del coordinamento dei Servizi Socio Sanitari che, nell'approccio integrato, comprende anche le Forze dell'Ordine e il mondo dell'associazionismo e del volontariato;
- b) Coordinamento del Tavolo Tecnico Istituzionale;
- c) Informazione e comunicazione sulla legge e sugli strumenti finalizzati alla prevenzione, rendendo le vittime consapevoli dei loro diritti e dei servizi messi a loro disposizione dallo Stato;
- d) Collaborazione nell'attivazione e organizzazione dell'attività di formazione affidate con il D.D. n.60/2012, al Dipartimento della Formazione, oggi Dipartimento di Scienze Umane, dell'Università;
- e) Costituzione di parte civile nei procedimenti penali e ricorsi ex art.3 Legge 97/2008;
- f) Monitoraggio e comunicazione periodica dei dati sul fenomeno della violenza.

L'Authority inoltre affiancherà la Commissione pari Opportunità come disciplinato dalla legge n.97/2008 dalla legge n.26/2004.

## **CONCLUSIONI**

In piena sintonia con l'Authority di nomina precedente si ribadisce che l'efficacia e l'economicità degli interventi ha bisogno di progetti a medio e lungo termine,



monitorati e valutati, ai quali va data continuità e riconoscimento anche attraverso l'assegnazione ai servizi di risorse umane adeguate e professionalità specifiche, garantendo la stabilità degli operatori.

In ordine ai servizi che lo Stato deve garantire alle vittime ed ai piani di sviluppo delle attività si evidenziano le seguenti criticità, che dovranno essere oggetto di adeguati provvedimenti da parte dei competenti Organi Istituzionali

- dovrà essere garantita la “manutenzione” della Rete e promosso il collegamento tra il Tavolo Tecnico istituzionale, che è il tavolo della programmazione del progetto “politico di intervento”, e il Coordinamento dei Servizi che è il livello delle scelte operative, delle procedure e della modalità di intervento;
- Il Centro di Ascolto dovrà prevedere un aumento delle competenze e delle figure professionali coinvolte. Dovrà garantire l'attività di accoglienza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 prevedendo un apposita linea gratuita.
- Dovranno essere individuate a breve, strutture per l'accoglienza adeguate, all'interno del Territorio, sia in situazioni di emergenza che di non emergenza.
- Dovranno essere soddisfatte adeguatamente le eventuali esigenze di alloggio e di sostegno economico alle vittime di violenza attraverso una maggiore flessibilità degli strumenti previsti dalla legge sul fondo straordinario di solidarietà nonché attraverso la costituzione di un fondo dedicato.
- Dovranno essere rinforzate le azioni di sostegno sociale, di protezione, di istruzione, di supporto alla formazione e all'inserimento professionale, nonché il reinserimento sociale delle vittime di violenza nella modalità prevista dalla Convenzione di Istanbul;
- Dovrà essere previsto che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato possano avvalersi di un congedo indennizzato per i periodi in cui siano sottoposte a provvedimenti di protezione e debbano allontanarsi dal domicilio;



- Dovrà essere garantito alle donne che escono da situazioni di violenza, il diritto al lavoro attraverso percorsi di inserimento e forme di assunzione flessibili e diversificate che garantiscano loro la riservatezza, la tutela della sicurezza e la serenità;
- Dovranno essere attivate e si dovrà dare continuità a campagne di informazione e di sensibilizzazione volte alla prevenzione del fenomeno e al contrasto della violenza di genere, coinvolgendo i media;
- Dovrà essere promossa una ricerca sulla percezione della violenza da parte dell'opinione pubblica con particolare attenzione alla violenza psicologica;
- Dovrà essere riconosciuto pienamente il ruolo dell'Università come attore fondamentale della Rete, nella formazione e prevenzione della violenza di genere.
- Dovrà essere potenziato il servizio della UOC Tutela Minori;
- Dovranno essere avviati programmi di recupero rivolti agli autori di violenza, al fine di modificarne i comportamenti violenti istituendo appositi spazi di ascolto, sostegno ed eventuale terapia.
- Dovranno essere coinvolti gli ordini professionali, in particolare quello degli psicologi e quello degli avvocati nell'ambito dei progetti di ascolto, di accoglienza, di prevenzione e di formazione.

Repubblica di San Marino lì 25 novembre 2017

Authority per le Pari Opportunità

Antonella A. Bonelli – Marina Corsi – Laura Muratori